DISPOSIZIONI PER L'APERTURA DI FARMACIE SUCCURSALI NELLE STAZIONI DI CURA

Art. 1

Il prefetto, per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica, nelle stazioni di cura, puo', in deroga alle disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente ad un periodo dell'anno da determinarsi nel decreto di autorizzazione, sentita l'Azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'Amministrazione municipale, quando il Comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.

Versione in vigore dal 11 agosto 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura
Estremi	Legge 24 giugno 1929, n. 1269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-apertura-di-farmacie-succursali-nelle-stazioni-di/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it